



**Comune  
di Verona**

**Conforme a P.G. n. 180235, del 10/05/2024**

**PATTO DI SUSSIDIARIETÀ PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA – Art. 12, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. 2 marzo 2017, n. 10; modif. con D.C.C. 16 settembre 2021, n. 47)**

#### **TRA**

Il Comune di Verona (d'ora innanzi: "Comune"), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P. IVA. e C.F. 00215150236, rappresentato ai fini del presente Patto di Sussidiarietà (d'ora innanzi: "patto") dal dott. Giuseppe Baratta, Dirigente Direzione Innovazione, Beni Comuni, Politiche Giovanili e Pari Opportunità, nato a Carrara, il 29/03/1958, legittimato ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 80, Statuto comunale, domiciliato per tale funzione presso la sede del Comune,

#### **E**

*Fondazione Centro Studi Doc ETS* (d'ora innanzi "proponente"), con sede legale in Milano, P.zza Ernesto de Angeli n. 9 (CAP 20146) e sede operativa in Verona, via Pirandello n. 31/B, C.F. 93282620231, rappresentata da Chiara Chiappa, autorizzata alla sottoscrizione del presente patto, in qualità di soggetto referente,

#### **PREMESSO CHE:**

- L'articolo 118, comma 4, della Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L'art. 2, comma 2, L.R. n. 11/2001 s.m.i., richiama l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alle autonomie locali;
- L'art. 3, comma 1, dello Statuto comunale, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civile, senza volersi sostituire ad essi nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d'ora innanzi: "Regolamento"), modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 16 settembre 2021, n. 47, che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di patti di sussidiarietà (art. 12, Regolamento),

#### **VISTI:**

- La proposta di sussidiarietà della proponente, presentata in data 12/02/2024 (P.G. n. 61476/2024) riguardante lo svolgimento di attività di promozione ed educazione della legalità e sicurezza nell'organizzazione di eventi artistici e di spettacolo;
- La pubblicizzazione della proposta sulla pagina del sito istituzionale del Comune dedicata alla sussidiarietà orizzontale;

- La trasmissione della proposta alle Circoscrizioni del Comune in data 20/02/2024 (P.G. n. 73714/2024), cui non ha fatto seguito alcuna segnalazione su eventuali effetti pregiudizievoli della proposta medesima;
- la Determinazione dirigenziale n. 1976, del 09/05/2024, di approvazione dello schema di patto in oggetto, cui il presente documento si conforma,

## **SI PATTUISCE QUANTO SEGUE:**

### **1. OBIETTIVI**

Il presente patto disciplina l'oggetto e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla proposta del 12/02/2024 (P.G. n. 61476/2024).

Qualora risulti necessario od opportuno, in sede di realizzazione delle attività, le modalità dell'intervento potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori.

### **2. OGGETTO DELLE AZIONI DI CURA E VALORIZZAZIONE:**

Le azioni che la proponente si impegna a mettere in atto riguardano il rispetto della legalità, il miglioramento delle condizioni di sicurezza e la semplificazione delle procedure di organizzazione e produzione delle attività artistiche e di spettacolo, intesi quali beni comuni attraverso i quali accrescere la qualità degli eventi a vantaggio dell'intera comunità.

Nello specifico, la proponente intende promuovere, mediante la raccolta e diffusione di normative e buone pratiche, la legalità nel settore artistico e dello spettacolo dal vivo fornendo al Comune di Verona un insieme di buone prassi utili a semplificare e rendere effettivamente accessibile la concreta applicazione della normativa nell'organizzazione degli eventi, per garantire la sicurezza sul lavoro, valorizzare l'operato di artisti e tecnici dello spettacolo e offrire eventi di qualità al pubblico. Attraverso un percorso di formazione dedicato ai dipendenti del Comune di Verona che operano in questo settore, in coordinamento con i competenti Uffici, e alla definizione di un apposito Vademecum, si intende dare un efficace impulso alla produzione di eventi di qualità anche da parte di operatori non professionali e privi di rilevanti capacità economiche, che potranno trovare un riferimento di carattere operativo per il pieno rispetto della legalità e della sicurezza.

### **3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE, REVOCA E CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA COLLABORAZIONE**

Il patto ha una durata di 2 anni (due) dalla sottoscrizione.

È onere della proponente dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione od evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto n. 2.

Viene, in ogni caso, fatta salva la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare o concludere in via anticipata il patto.

È, altresì, facoltà del Comune recedere dal patto prima della sua scadenza, quando la proponente non rispetti le previsioni ivi concordate ovvero contravvenga a norme di legge e/o ad atti aventi forza di legge, nonché qualora trascuri di considerare adeguatamente le eventuali indicazioni rese per competenza dal Referente dell'Amministrazione, di cui al punto n. 4.

La comunicazione delle ipotesi di sospensione, cessazione e recesso riguardanti la collaborazione e quivi disciplinate, avviene con comunicazione scritta e motivata.

Alla scadenza naturale o anticipata del patto nulla è dovuto, da parte del Comune, a titolo di rimborso o indennizzo, per le spese sostenute dal proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi alle azioni.

### **4. MODALITÀ, LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELLA COLLABORAZIONE**

Il patto si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, Regolamento.

Con riguardo alla cooperazione tra proponente e Comune per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 11, Regolamento, viene indicata/o come Referente dell'Amministrazione (R.d.A.), la/il funzionaria/o Responsabile per l'Attuazione della Sussidiarietà Orizzontale, in ragione del coordinamento con gli Uffici di riferimento.

Il/La R.d.A. esercita, in ragione delle proprie funzioni, le opportune forme di supporto all'attuazione del patto, anche rendendo pareri, convocando riunioni intermedie, partecipando ad incontri con il proponente ed eventuali altri cittadini attivi coinvolti.

La proponente è supervisore cui spetta la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle informative indicate al successivo punto n. 5, nonché il rispetto delle previsioni riguardanti il trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza,

anche occasionalmente, per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi del D.Lgs. n. 193/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (R.G.D.P.).

Qualora si individui come referente un diverso soggetto, deve esserne data idonea e tempestiva comunicazione alla/al R.d.A.

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, gli interventi di cura e di valorizzazione elencati al punto n. 2 devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, possano proporre di aggregarsi alle attività del patto, anche ampliandone coerentemente le tematiche.

Il Comune, previ accordi con la proponente, potrà a sua volta implementare le attività previste con ulteriori, coerenti azioni soprattutto di carattere informativo e divulgativo, rivolte sia a propri dipendenti che a terzi.

Alla scadenza naturale o anticipata del patto nulla è dovuto, da parte del Comune, a titolo di rimborso o indennizzo, per le spese sostenute dal proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi alle azioni.

#### **5. INDICAZIONI TECNICHE**

La proponente, nella realizzazione degli interventi del patto, si impegna a considerare adeguatamente le indicazioni tecniche comunicate dalla/dal R.d.A. di cui al punto n. 4.

#### **6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO**

La proponente si impegna a trasmettere al Comune, con cadenza annuale a partire dalla sottoscrizione del patto, la rendicontazione sullo svolgimento delle attività di cui al punto n. 2.

A tal fine, il Comune provvede a fornire le apposite Schede di Rendicontazione contenenti i tempi e le voci da illustrare, che possono essere liberamente corredate da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale.

Il Comune si impegna ad informare la cittadinanza sulle attività di cura e valorizzazione svolte dal/dalla proponente, pubblicando i materiali di rendicontazione prodotti sulla pagina web del sito istituzionale dedicata alle azioni di sussidiarietà orizzontale.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate mediante sopralluoghi e/o colloqui intermedi.

#### **7. FORME DI SOSTEGNO/CONTRIBUTI PREVISTI**

Il Comune si impegna a sostenere e a garantire, mediante la pagina web del sito istituzionale dedicata ai *Cittadini per i beni comuni* ([https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a\\_id=55920](https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=55920)) e mediante il proprio geoportale/Sistema Informativo Geografico Referenziato (SIGI) ad accesso pubblico (<https://mapserver6.comune.verona.it/SiGi/M1/IGIS.aspx>), nonché attraverso ulteriori idonei mezzi, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni del patto e dei risultati della collaborazione con il/la proponente, che, a tal fine, autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (R.G.D.P.).

#### **8. RESPONSABILITÀ**

Ai sensi dell'art. 24, Regolamento, la proponente si impegna ad operare in conformità alle previsioni normative.

Ogni attività organizzata da soggetti altri rispetto alla proponente deve essere compatibile con l'azione di cura e di valorizzazione cui al punto n. 2.

La proponente si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività, di cui al punto n. 2, quanto previsto dal patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

#### **9. PREVISIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel patto, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Verona, 9 maggio 2024

f.to per il Comune  
il Dirigente Direzione Innovazione, Beni  
Comuni, Politiche Giovanili e Pari Opportunità  
dott. Giuseppe Baratta

f.to. per *Fondazione Centro Studi Doc ETS*  
Chiara Chiappa